3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 2020** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2020, n. **3**.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). (20R00074) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2020, n. **4**.

Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace. (20R00075) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **25**.

Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance. (20R00113). . . . *Pag.* 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **26**.

Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri. (20R00114). . . . . *Pag.* 4

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **27**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2019. (20R00115) . *Pag.* 6

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **28**.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco. (20R00116). . . . . *Pag.* 7

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **29**.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari). (20R00117) . . *Pag.* 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. **13**.

Legge di stabilità provinciale 2020. (20R00077) . . . . . *Pag.* 10

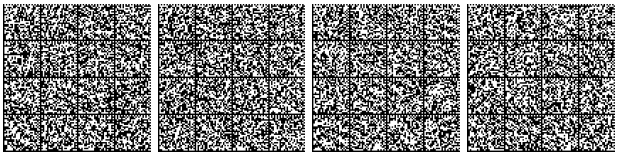

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2020, n. **3**.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU9S4 del 27 febbraio 2020)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 1/2019

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00074

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2020, n. **4**.

Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU9S4 del 27 febbraio 2020)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, è 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

Art. 2.

Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti umani e civili.

Art. 3.

Funzioni

1. Il Comitato:

a) promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili;

b) formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la giornata di cui all'art. 8;

c) collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia dei diritti umani e civili.

Art. 4.

Composizione

1. Il Comitato è composto:

a) dal presidente del Consiglio regionale;

b) dall'assessore competente;

c) da due componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

d) da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;

e) da due consiglieri regionali cessati dal mandato;

f) da venti esperti in materia di diritti umani e civili nominati dal Consiglio regionale.

2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Art. 5.

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del Comitato è composto dal presidente e da due vicepresidenti.

2. Svolge funzioni di presidente del Comitato il presidente del Consiglio regionale o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.

3. Il presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.

4. I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra i propri membri.

Art. 6.

Insediamento e durata in carica

1. Il Comitato è insediato dal presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 7.

Convocazioni e deliberazioni

1. Il Comitato è convocato dal presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

2. Il Comitato assume le deliberazioni a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Ai componenti del Comitato, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, è dato avviso della convocazione tramite comunicazione scritta, anche telematica, che indica luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione.

Art. 8.

Istituzione della giornata per la pace

1. La regione, in armonia con i principi costituzionali nonché con il preambolo dello Statuto, istituisce la «Giornata regionale per la pace» che si celebra in data individuata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. La regione, ogni anno, individua le iniziative per le celebrazioni relative alla giornata di cui al comma 1 sulla base delle proposte del Comitato.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 30.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01.01 «Organi istituzionali» del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente, disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Il Comitato per la sua attività si avvale inoltre delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale già disciplinate nella legislazione vigente, secondo le modalità definite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00075

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **25**.

Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Prima - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance*)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 24-*bis* della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo composto da tre componenti esterni dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previo avviso pubblico, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

2. I componenti dell'OIV sono nominati tra soggetti che godano dei diritti civili e politici in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o laurea magistrale, iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*.

3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV:

a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

e) i dipendenti della Regione Liguria;

f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale ligure;

h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con l'Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei conti presso l'Assemblea Legislativa stessa;

i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei dirigenti regionali, dei Consiglieri e assessori regionali.».

2. Il comma 5 dell'articolo 24-*bis* della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il compenso spettante a ciascun componente dell'OIV è pari a euro 3.000,00 per ogni anno. Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell'OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all'articolo 12-*bis*, comma 6, fino ad un massimo di euro 650,00 l'anno.».

Art. 2.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00113

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **26**.

Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Prima - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza i lavoratori frontalieri liguri e, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, favorisce azioni ed interventi finalizzati alla loro tutela e promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge si definiscono lavoratori frontalieri liguri coloro che risiedono in Liguria ed esercitano in via continuativa un'attività lavorativa subordinata o autonoma all'estero in paesi di frontiera o limitrofi.

Art. 2.

Azione regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Liguria interviene per:

a) promuovere attività di studio e analisi del fenomeno in Liguria e delle problematiche che interessano i lavoratori frontalieri liguri finalizzate a supportare le politiche regionali in materia;

b) promuovere iniziative di cooperazione transfrontaliera in armonia con le strategie di sviluppo e di coesione economica regionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere iniziative tese a favorire l'inserimento dei lavoratori frontalieri nel contesto lavorativo nello Stato estero anche attraverso interventi formativi mirati;

d) promuovere l'istituzione e il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali favore dei lavoratori frontalieri per le zone dove il fenomeno assume particolare rilevanza;

e) promuovere la rappresentanza degli interessi dei lavoratori frontalieri presso le istituzioni e organizzazioni italiane e straniere anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli di intesa, nei casi e con le procedure previsti dalla vigente disciplina in materia;

f) concedere contributi alle associazioni dei lavoratori frontalieri per il sostegno di attività di promozione sociale e culturale;

g) favorire e promuovere, tramite azioni di impulso presso le istituzioni competenti, l'assunzione di iniziative opportune e necessarie per la tutela dei lavoratori frontalieri e per lo sviluppo di rapporti fondati su cooperazione e reciprocità e sul principio di non discriminazione.

Art. 3.

Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituita la Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri, di seguito denominata Consulta, composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia in qualità di Presidente o suo delegato;

b) quattro rappresentanti designati dalle associazioni dei frontalieri iscritte nell'elenco di cui all'articolo 7;

c) due esperti in materia di frontalierato designati dalla giunta regionale;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione territoriale del lavoro della Provincia di Imperia;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

f) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;

g) un rappresentante designato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale.

3. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta della struttura regionale competente non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati la metà più uno dei componenti previsti.

In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto del presidente della giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti.

Art. 4.

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, funzionari di pubbliche amministrazioni o di altri organismi aventi competenze specifiche in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e, su richiesta del presidente o di un terzo dei componenti, qualora vi siano argomenti a trattare.

4. I membri della Consulta svolgono la propria attività a titolo gratuito e senza rimborso spese.

5. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla competente struttura regionale.

Art. 5.

Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula proposte relativamente alle attività in materia di frontalierato di cui all'art. 2, anche con riferimento alla predisposizione del Programma annuale degli interventi di cui all'art. 6;

b) esprime il parere sul Programma annuale degli interventi, monitorandone altresì l'attuazione operativa;

c) promuove e collabora ad iniziative di studio e di ricerca in materia di frontalierato;

d) fornisce pareri su questioni concernenti la materia di cui alla presente legge sottoposte dalla giunta regionale;

e) formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed organismi italiani e stranieri nel rispetto della vigente disciplina nazionale ed europea in materia.

Art. 6.

Programma annuale degli interventi

1. Il Programma annuale degli interventi, approvato dalla giunta regionale sentito il parere della Consulta di cui all'art. 3, individua le priorità dell'azione regionale di cui all'art. 2 e indica le attività e gli interventi in materia di frontalierato, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il Programma stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*.

Art. 7.

Elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri

1. È istituito l'elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri presso la struttura regionale competente, che ne cura annualmente l'aggiornamento.

2. Con provvedimento della giunta regionale sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la deliberazione di cui all'art. 7, comma 2.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta di cui all'art. 3.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 27. Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione.

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «i frontalieri e» sono soppresse.

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, dei frontalieri» sono soppresse.

5. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

6. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dei frontalieri» sono soppresse.

7. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed i frontalieri» sono soppresse.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 «Relazioni internazionali» Programma 1 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti in termini di riconoscimento e valorizzazione dei lavoratori frontalieri liguri, con le modalità e nei termini stabiliti ai commi 2, 3 e 4.

2. A tal fine la giunta regionale, anche avvalendosi della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri di cui all'art. 3, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell'attuazione delle leggi ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea legislativa.

3. Tale relazione fornisce risposte documentate in merito a:

a) le iniziative promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge, gli eventi finalizzati al sostegno di attività di promozione sociale e culturale e le iniziative di cooperazione transfrontaliera;

b) le attività svolte dalla Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri;

c) le iniziative di formazione per i lavoratori frontalieri e le relative modalità di svolgimento;

d) le iniziative di studio e ricerca a titolo di osservatorio del fenomeno frontalieri;

e) i controlli effettuati sull'effettivo utilizzo dei contributi secondo le modalità stabilite dal Programma degli interventi di cui all'art. 6 da parte dei beneficiari;

f) il numero di beneficiari diretti e indiretti rispetto a quelli potenziali e i risultati in termini di valorizzazione lavorativa dei frontalieri raggiunti dai benefici di cui alla presente legge;

g) le criticità riscontrate nell'attuazione della legge;

h) ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione della legge.

4. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*)

20R00114

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **27**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Prima - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.014,77, derivante da sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Genova n. 1775 del 22 ottobre 2018.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 35.264,89, derivante da decreto ingiuntivo esecutivo n. 2700 del 28 gennaio 2016 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della Regione Liguria.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 1.014,77 (millequattordici/77) per l'esercizio 2019 si provvede come segue: per euro 386,75 (trecentottantasei/75) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla missione 1 «Servizi istitu-

zionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 628,02 (seicentoventotto/02) con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato».

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 35.264,89 (trentacinquemiladuecentosessantaquattro/89) si provvede come segue:

con le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, di seguito dettagliate: riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 27.508,73 (ventisettemilacinquecentotto/73) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della missione 20 «Fondi e accantonamenti» programma 1 «Fondo di riserva», titolo 01 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali, titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 6.442,81 (seimilaquattrocentoquarantadue/81) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali», titolo 1 «Spese correnti»;

per euro 1.313,35 (milletrecentotredici/35) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

20R00115

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **28**.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Prima - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019).

1. All'art. 42 della legge regionale n. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6-*ter* è sostituito dal seguente:

«6-*ter*. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).»;

b) il comma 6-*quater* è abrogato;

c) al comma 6-*quinquies* le parole: «al comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-*bis*».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «licenza di taxi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei limiti del regime di aiuti *de minimis* di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nel rispetto dei limiti del regime di aiuti *de minimis* di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013».

3. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del punto 2) sono aggiunte le parole: «nei casi di circolazione in strade diverse dalle autostrade»;

b) i punti 3) e 5) sono abrogati.

Art. 3.

Disposizioni transitorie per i rinnovi degli organi degli enti parco

1. Nelle more della pronuncia di legittimità costituzionale dell'art. 7 e delle altre disposizioni impugnate della legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)) e fino a centottanta giorni successivi alla pubblicazione della relativa sentenza, per la costituzione ed il funzionamento della Comunità e dei Consigli degli enti parco continuano a trovare applicazione le disposizioni degli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità e i Consigli degli enti parco in scadenza entro il 10 gennaio 2020 sono prorogati con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo.

3. Gli organi costituiti in attuazione del presente articolo durano in carica secondo quanto previsto negli Statuti.

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

20R00116

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. **29**.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Prima - n. 19 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5-*bis *della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29. Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.*

1. Al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle province» sono soppresse.

2. Al comma 1-*bis* dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica» sono sostituite dalle seguenti: «realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/1983

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica e le modalità procedurali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c)*. Lo sportello unico per l'edilizia o lo SUAP procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette all'ente delegato per gli adempimenti di competenza.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6-*bis *della legge regionale n. 29/1983*

1. All'art. 6-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell'art. 8, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «della Provincia o della Città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente delegato» e le parole: «al Presidente della provincia o al Sindaco della Città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente o al Sindaco dell'Ente delegato»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 5, le parole: «Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica» e «su richiesta dell'interessato» sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7-*bis
della legge regionale n. 29/1983)

1. All'art. 7-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti delegati ai sensi dell'art. 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercitano»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c)*.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti delegati esercitano il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.»;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 29/1983

1. All'art. 8 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all'allegato 1-*bis* alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all'esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L'Allegato 1-*bis* può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. 1 provvedimenti emanati dagli enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi.»;

c) al comma 3, le parole: «e le Province delegate sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti delegati sono tenuti»;

d) al comma 4, dopo la parola: «delegate» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*» e dopo la parola: «finanziate» è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 8-*bis
della legge regionale n. 29/1983

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati*). — 1. Gli enti delegati devono garantire l'adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c)*.».

Art. 7.

*Inserimento dell'Allegato 1-*bis
della legge regionale n. 29/1983

1. Dopo l'Allegato 1 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

Allegato 1-bis

Elenco dei comuni delegati ai sensi dell'art. 8 della presente legge

Sono delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche i seguenti comuni:

Airole (IM).
Badalucco (IM)
Bordighera (IM).
Cervo (IM).
Chiusanico (IM) .
Cipressa (IM).
Civezza (IM).
Costarainera (IM).
Diano Arentino (IM).
Diano Castello (IM).
Diano Marina (IM).
Diano San Pietro (IM).
Dolceacqua (IM).
Imperia (IM).
Mendatica (IM).
Ospedaletti (IM).

Perinaldo (IM).
Pietrabruna (IM).
Pompeiana (IM).
Pontedassio (IM).
Sanremo (IM).
San Bartolomeo al Mare (IM).
Santo Stefano al Mare (IM).
Triora (IM).
Vallebona (IM).
Ventimiglia (IM).

Art. 8.

Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi per l'individuazione dei requisiti di adeguatezza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si considera condizione minima per lo svolgimento della delega la presenza presso gli enti delegati di un ufficio tecnico presidiato almeno da un funzionario tecnico, ingegnere o architetto, di categoria non inferiore alla D. Tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso la forma associata tramite convenzione.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori da p; comuni delegati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1983 come modificato dalla presente legg nuano a trovare applicazione i provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori dalla Provincia di appartenenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilanci regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00117

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. **13**.

Legge di stabilità provinciale 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51, Numero Straordinario n. 2 del 24 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E DI ENTI LOCALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per l'anno d'imposta 2020, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per l'anno d'imposta 2020, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 8, 9 e 11 le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i tre successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi»;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

c) nel comma 13 le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 e per i sei successivi»;

d) nel comma 14-*bis* le parole: «Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2017».

2. All'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 3 le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi»;

b) nei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* le parole: «per il periodo di imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi»;

c) nel comma 5 le parole: «per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi».

3. All'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2019»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'art. 16, comma I e comma I bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 16, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 3,90 per cento e del 4,20 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e *bis)* del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

2. Nel comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

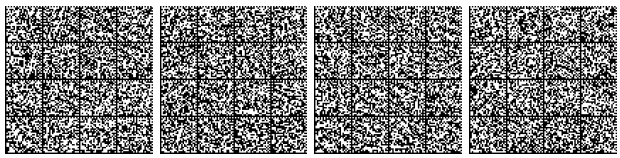

3. Nel comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

4. Nella lettera b *bis)* del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

5. Nella lettera b *ter)* del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

6. Nella lettera b-*quater*) del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

7. Nella lettera b-*quinquies*) del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

8. Nella lettera b sexies) del comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

9. Nel comma 6-*ter* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

10. Nel comma 6-*quater* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvedono i comuni con i loro bilanci.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento delle spese

1. All'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) nel comma 4 le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

c) nel comma 5 le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.»

3. Il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa definiti ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*, e dell'art. 9-*bis*, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, comporta la definizione di specifiche misure di razionalizzazione individuate ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia

1. Le lettere *a)*, *b)* ed e-*ter*) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogate.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

«3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8-*ter* relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2020 i comuni possono assumere personale le cui spese sono coperte nell'ambito della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi del comma 1-*bis*.

3.2. La sostituzione del personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle altre missioni del bilancio comunale è sempre ammessa nei limiti della spesa sostenuta per questo personale nel corso del 2019. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. L'intesa può individuare anche le ipotesi di assunzioni in deroga per l'erogazione dei servizi essenziali o per l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. E in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.4. È ammessa, in ogni caso, la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai tini della sostituzione.».

3. Il comma 9-*bis* dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

4. L'art. 8-*ter* della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 8-*ter (Copertura delle sedi segretarili).* — 1. I comuni possono coprire la sede segretarile con assunzione, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*.

2. I comuni per i quali la spesa relativa all'assunzione del segretario non è compatibile con il raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 8, comma I bis, per assicurare il servizio dì segreteria:

a) possono coprire la sede con assunzione, se hanno popolazione superiore a 1.000 abitanti;

b) si convenzionano per il servizio con altri enti con sede coperta, se hanno popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dotati di proprio segretario non in convenzione concorrono ad assicurare il servizio ai comuni con sede segretarile scoperta che ne fanno richiesta, con riferimento prioritario ai comuni appartenenti al territorio della rispettiva comunità.

4. Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2.».

5. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 9-*bis* della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è abrogata.

6. Il comma 6 e il comma 7 dell'art. 11 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono abrogati.

7. Nel comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 dopo le parole: «un apposito punteggio.» sono inserite le seguenti: «Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio.»

8. Con riferimento al comma 3.1. dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 di quest'articolo, per il personale la cui spesa è coperta nella missione 1 del bilancio comunale, fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'art. 8, comma 1-*bis*, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019.

Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 come inseriti dal comma 2 del presente articolo. Resta ferma la possibilità di assumere personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune.

9. Con riferimento al comma 3.2. dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 del presente articolo, per il personale la cui spesa è coperta nelle missioni diverse dalla missione 1 del bilancio comunale, fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'art. 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010; con riferimento a tale personale, inoltre, è sempre ammessa l'assunzione di:

a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, inclusi i custodi forestali, nel rispetto delle dotazioni assegnate alle zone di custodia, e personale necessario per assicurare lo svolgimento di servizi essenziali o personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune;

b) personale di polizia locale, limitatamente al rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'art. 10, comma 4, della legge provinciale sulla polizia locale 2005, e al personale assunto a tempo determinato.

10. È fatta salva la conclusione delle procedure per l'assunzione di personale anche con contratto con finalità formative, indette e avviate dagli enti locali anche attraverso il Consorzio dei comuni trentini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *a)*, punto 1, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo entro la data di sottoscrizione del Protocollo di finanza locale per il 2020.

11. Per il 2020 i comuni possono attivare procedure selettive per le progressioni verticali riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, nel rispetto dei limiti alle assunzioni definiti dall'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Il numero di posti per queste procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4, gli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

2. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «, fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'art. 9-*bis*,» sono soppresse.

3. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma

restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.

4. Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del Comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 7.

Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Nel comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «, le tipologie di spesa ammesse a finanziamento,» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazione dell'art. 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale n. 18 del 2015, le parole: «ferma restando l'applicazione della normativa regionale con riguardo alla disciplina contenuta nel comma 4 del predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'art. 193, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), con riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Cessa di applicarsi, in Provincia di Trento, l'art. 201 della legge regionale n. 2 del 2018».

2. La modificazione della legge provinciale n. 18 del 2015 apportata dal comma 1 si applica anche in riferimento alla mancata approvazione nei termini dei provvedimenti di riequilibrio da adottarsi nel corso del 2019.

Art. 9.

Costituzione di un fondo per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico

1. La Provincia promuove interventi per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico diretti al contenimento dei consumi, alla riduzione delle emissioni di inquinanti e allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può costituire o promuovere la costituzione di un fondo alimentato da risorse proprie, da risorse degli enti del sistema pubblico provinciale di cui all'art. 79 dello Statuto speciale e da quelle di altri soggetti pubblici.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 sull'unità di voto 09.02.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, relativo ai limiti di spesa per il personale provinciale.

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per l'anno 2020 in 234.587.145 euro;»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per l'anno 2021 in 234.587.145 euro;»;

d) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per l'anno 2022 in 234.447.244 euro.»

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per l'anno 2020 in 507.151.350 euro;»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per l'anno 2021 in 506.751.350 euro;»;

d) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* per l'anno 2022 in 506.562.000 euro.»

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 11.

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

1. L'onere annuo derivante dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di forma-

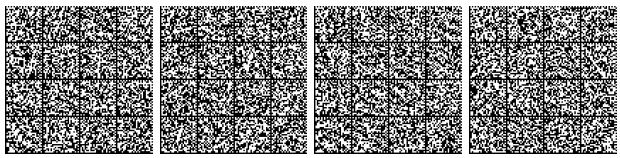

zione professionale, è determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno 2022.

2. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e le aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Per favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi è autorizzato lo stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione dei familiari con età inferiore a diciotto anni del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 5 del 2019, come modificato dall'art. 10, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

6. Per i fini del comma 1, con la legge di bilancio sono autorizzate sull'unità di voto 20.01 le seguenti spese:

a) 20 milioni di euro per l'anno 2020:

b) 10 milioni di euro per l'anno 2021:

c) 10 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Per i fini del comma 4, con la legge di bilancio è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 20.01

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 7 dell'art. 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento».

2. Alla fine del comma 7 dell'art. 23 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole: «È posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e dell'eventuale suo rinnovo, inoltre, il dipendente provinciale a cui viene attribuito un incarico dirigenziale presso enti pubblici, a seguito di concorso o selezione. Il periodo di aspettativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale.»

3. Nel comma 1 dell'art. 34-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sei per cento».

4. Dopo l'art. 34-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis* 1 *(Proroga degli incarichi di dirigente e direttore)*. — 1. Per favorire la mobilità interna in relazione alle esigenze di rotazione previste da questa legge e alla necessità di contemperare queste esigenze con quelle di carattere organizzativo, per garantire il buon andamento dell'amministrazione, l'incarico di dirigente o di direttore può essere prorogato temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a un anno.»

5. Nel comma 1-*quater* dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: «percentuale massima di personale» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai posti vacanti» e dopo le parole: «in comando.» sono aggiunte le seguenti: «Il predetto limite può essere derogato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi alle assunzioni di personale

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022»;

b) dopo le parole: «non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo».

2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «nonché per l'eventuale conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione,» sono soppresse.

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento), relativo all'ufficio stampa

1. Al secondo comma dell'art. 77 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma sono inserite le parole: «Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),»;

b) le parole: «nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la specifica disciplina del comparto provinciale delle autonomie locali e nell'ambito delle direttive impartite dalla giunta provinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'art. 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), che tengono conto dei».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 29 del 1993 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento ai test di ingresso ai corsi universitari la Provincia, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1, può promuovere:

a) l'eliminazione della media dei voti dell'esame di stato relativo al secondo ciclo;

b) una riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in Provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti.».

2. Nel comma 1 dell'art. 6-*ter* della legge provinciale n. 29 del 1993 le parole: «Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1-*bis* nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi di programma, di durata triennale, definiscono gli obiettivi da realizzare, i relativi interventi e attività, le risorse occorrenti per ciascuna tipologia d'intervento e di attività, le modalità di erogazione e rendicontazione. Per le attività attribuite al conservatorio Bonporti gli accordi di programma sostituiscono gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia scolastica. Inoltre la Provincia, previo accordo, può mettere a disposizione del conservatorio Bonporti proprio personale.».

Art. 16.

Integrazione dell'art. 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«Per i medesimi compiti la Provincia assume il personale dei circoli di coordinamento attingendo dalle graduatorie del personale amministrativo del comparto scuola. I parametri per l'individuazione di questo organico da assegnare ai circoli sono stabiliti dalla giunta provinciale. Questo personale è soggetto alla disciplina del reclutamento e partecipa alla mobilità alle condizioni del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative.».

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per titoli» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esami»;

b) dopo le parole: «delle scuole dell'infanzia provinciali» sono inserite le seguenti: «; gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio».

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «non inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 75 per cento».

2. Nel comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «non inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 75 per cento».

3. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri di contrattazione.

1. Nel comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «tra contrattazione nazionale e provinciale, nonché» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono inserite le parole: «Le risorse non utilizzate sull'anno di competenza in ragione della mancata conclusione, nel medesimo anno, degli accordi previsti da questo comma, possono essere utilizzate dalla giunta provinciale per interventi relativi alla medicina territoriale da essa individuati.».

3. L'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dal comma 2, si applica anche alle risorse di competenza degli anni 2018 e 2019 non utilizzate per il finanziamento di accordi collettivi provinciali stipulati entro gli anni medesimi.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 20.

Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

1. Nel comma 7-*bis* dell'art. 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: «dall'art. 33, collima 4-*bis*,» sono inserite le seguenti: «e per le medicine di gruppo che garantiscano un'apertura oraria di almeno 10 ore al giorno con la presenza del medico e del personale di segreteria,».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «i percorsi di formazione professionale» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli rientranti nel piano triennale previsto dall'art. 24, comma 1, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, relativamente alla formazione dei profili di operatori d'interesse sanitario individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge I febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali),».

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale 3 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, dopo le parole: «all'albo previsto dall'art. 3» sono inserite le seguenti: «e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'art. 3-*bis*».

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

«1-*ter*. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai sommi I e I bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1. comma 2, lettera *h)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali di interesse generale di natura non economica aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23.

*Integrazione dell'art. 36-*bis *della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili sono di natura non economica i contributi previsti dal comma I possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativi)».

1. Dopo la lettera *d)* del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

«d-*bis*) la promozione di soluzioni residenziali di cohousing in immobili che prevedono spazi adeguati a garantire la privacy e aree dedicate alla condivisione, agevolando soluzioni che includono anche i soggetti di cui all'art. 6-*bis*;».

2. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

«f-*bis*) per "cohousing": un modello abitativo che agevola la socializzazione e la mutualità tra i nuclei familiari che scelgono di coabitare condividendo tempo, spazi e risorse, con il supporto di percorsi formativi e di sostegno.».

3. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: «genitori legalmente separati» sono inserite le seguenti: «, nonché per la locazione di alloggi con finalità di cohousing; la predetta deliberazione stabilisce le modalità e i criteri di formazione delle graduatorie e può individuare requisiti e condizioni di accesso agli alloggi ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge».

4. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da questo articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 25.

*Modificazioni dell'art. 8-*bis *della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), relativo all'assegno di natalità.*

1. Nel comma 4 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale sul benessere familiare 2011, le parole: «di almeno cinque anni negli ultimi dieci» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno due anni negli ultimi dieci».

2. Nel comma 6 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale sul benessere familiare 2011, le parole: «superiori ai cinque necessari» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a quelli necessari».

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020, 600.000 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 12.05.

Art. 26.

Disposizioni di coordinamento in materia di misure per la promozione della famiglia

1. Nell'ambito dell'attuazione della disciplina provinciale prevista dall'art. 8-*bis* e dall'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e dall'art. 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, la provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni e decurtazioni o mancata erogazione della misura provinciale in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità di promozione e di sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli.

2. Le disposizioni attuative approvate per i fini del comma 1 si applicano anche con riguardo alle domande relative all'anno 2020 e successivi.

Art. 27.

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000).

1. Nel comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000, dopo le parole: «popolazione residente» sono inserite le seguenti: «se è previsto dalle specifiche leggi provinciali o dalle relative disposizioni attuative e alle condizioni ivi disposte».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nel comma 1 dell'art. 15-*quater* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*».

2. Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «a scopo irriguo» sono inserite le seguenti: «e antibrina».

3. Nel comma 2-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «concernenti l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame in applicazione della normativa nazionale e comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti l'esecuzione delle analisi sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame, per migliorare la qualità del latte e assicurare la salubrità degli alimenti derivati».

4. Nel comma 2-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «La Provincia informa i beneficiari del carattere di de minimis del contributo facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 337 del 21 dicembre 2007, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia.» sono soppresse.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT, COMMERCIO E LAVORO

Art. 29.

*Inserimento dell'art. 13-*ter *nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi.*

1. Dopo l'art. 13-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter (Recupero e valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi).* — 1. Per assicurare elevati livelli qualitativi dell'offerta turistico-ricettiva sul territorio provinciale, la Provincia promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso destinato a funzioni turistico-ricettive. Per i fini di quest'articolo, per esercizi alberghieri dismessi si intendono gli esercizi alberghieri esistenti alla sua data di entrata in vigore in cui l'attività alberghiera è cessata da più di dieci anni e che in tale periodo non sono stati utilizzati per altre attività ricettive.

2. Per i fini del comma 1 i comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, effettuano un censimento degli esercizi alberghieri dismessi presenti sul loro territorio e comunicano alla Provincia i relativi dati secondo le indicazioni fornite dalla Provincia medesima.

3. Sulla base dei dati del censimento, la Provincia elabora misure di intervento, anche normativo, di carattere finanziario, fiscale, urbanistico o amministrativo finalizzate al recupero degli esercizi alberghieri dismessi, sia al fine della riqualificazione di tale patrimonio a fini turistico-ricettivi, sia al fine del suo riutilizzo per finalità diverse, tenuto conto, con riferimento ai singoli territori, delle esigenze residenziali, di attrezzature e di servizi. Tali misure promuovono anche l'imprenditoria giovanile e la collaborazione tra i proprietari degli immobili e i gestori delle attività ricettive. Queste misure sono trasmesse alle categorie economiche interessate per l'acquisizione di proposte e osservazioni, nonché alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali per i relativi pareri.

4. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dall'esercizio alberghiero dismessi, il certificato di destinazione urbanistica che attesta la modifica della destinazione d'uso costituisce titolo per la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall'art. 13-*bis*, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall'art. 13-*bis*, comma 1-*bis*.

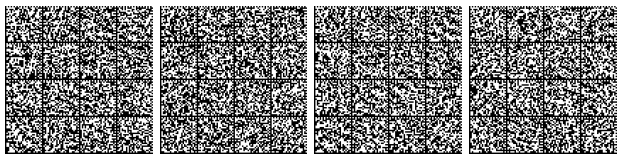

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 la Provincia può concedere specifici contributi, per l'anno 2020, volti a concorrere alle spese per la demolizione degli esercizi alberghieri dismessi ai sensi di quest'articolo e per il ripristino delle aree interessate, in alternativa alla rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda ai sensi dell'art. 111, comma 3, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. I contributi, a titolo di de minimis nel caso in cui i beneficiari siano imprese, sono concessi a valere sul fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio previsto dall'art. 72 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo l'art. 37-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 37-*ter (Codice identificativo turistico provinciale)*. — 1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico.

2. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'art. 37-*bis* devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

3. I soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati.

4. La giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT nonché la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo, comunque non successiva al 30 giugno 2020.

5. Le comunicazioni previste dall'art. 37-*bis*, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 37-*ter*, commi 2 e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.».

Art. 31.

Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

1. La Provincia autonoma di Trento dispone un accantonamento di risorse per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 17,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026 sull'unità di voto 06.01.

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 64 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale» sono sostituite dalle seguenti:

«tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea che consentono l'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali»;

b) le parole: «40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, anche tenendo conto, ai fini della determinazione della percentuale massima del contributo, del numero degli associati presenti nel luogo storico del commercio».

2. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«5-*quater*. Per le finalità dell'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, allo scopo di favorire l'insediamento di attività commerciali di piccolo dettaglio che garantiscano alla popolazione un servizio di prossimità, sia nelle aree centrali, sia in quelle periferiche e montane, la Provincia può concedere, limitatamente all'anno 2020, un premio di insediamento, nella misura massima di 5.000 euro, alle

imprese che attivano e mantengono aperto per almeno due anni un negozio di vicinato definito dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, purché non collocato all'interno di un centro commerciale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Nella determinazione dei criteri per l'accesso la deliberazione tiene conto dei parametri di svantaggio dei territori in cui è proposta l'apertura dell'esercizio, valorizzando le produzioni tipiche del territorio e nuove forme di economia circolare. Se il comune nel quale è situato l'esercizio si trova a un'altitudine superiore a quattrocento metri e a una distanza di almeno dieci chilometri dalle uscite autostradali il premio può essere riconosciuto nella misura massima di 10.000 euro. Gli aiuti previsti da questo comma sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.02.

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera *b)* del primo comma dell'art. 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «o l'inserimento in progetti di lavori socialmente utili, che favoriscano il recupero e l'integrazione sociale, promossi da comuni, comuni convenzionati, comunità, aziende pubbliche per i servizi alla persona e aziende speciali e cofinanziati dall'Agenzia del lavoro».

2. Dopo la lettera *e)* del terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

«e *bis)* esprime un parere in merito all'aggiornamento del repertorio dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 9 della legge provinciale I luglio 2013, n. 10, recante interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze;».

3. L'art. 6.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.1 *(Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali)*. — 1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali del territorio.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in Provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico, dell'occupazione e della formazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trenta, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo S.p.a., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il Coordinamento provinciale degli imprenditori e le strutture provinciali competenti in materia di lavoro e istruzione.».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, CONTRATTI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Art. 34.

Integrazione dell'art. 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e disposizione in materia di mobilità ferroviaria.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all'uso da parte degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord, quale alternativa alla restante viabilità, in caso di congestionamento del traffico su quest'ultima viabilità e secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee. La Giunta provinciale, sentite le amministrazioni comunali interessate, verifica gli esiti e gli effetti dell'uso alternativo dell'autostrada, anche ai tini della programmazione degli interventi infrastrutturali.».

2. La giunta provinciale predispone una relazione con gli esiti e gli effetti dell'uso dell'autostrada in alternativa alla restante viabilità, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale n. 10 del 1998, come inserito dal comma 1, dopo dodici mesi dall'avvio della sperimentazione e la trasmette al Consiglio provinciale.

3. Al fine di ridurre il traffico veicolare e migliorare la situazione della mobilità la Provincia promuove l'elaborazione di uno studio finalizzato a verificare la fattibilità tecnica ed economica di nuovi collegamenti ferroviari, con priorità per la tratta Rovereto-Riva del Garda, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile).

4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 10.05.

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

1. L'art. 31 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Norme in materia di sicurezza)*. — 1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada si applica il decreto

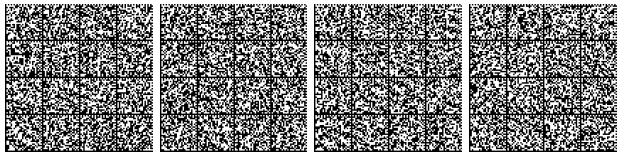

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), intendendosi sostituiti al Ministro dei trasporti la Giunta provinciale e ai competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici.

2. In materia di sicurezza dei trasporti ferroviari di competenza provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella normativa statale per le ferrovie isolate, intendendosi sostituiti agli organismi statali le corrispondenti strutture provinciali, come individuate dall'atto organizzativo. La giunta provinciale può disciplinare gli eventuali profili organizzativi e procedurali necessari per garantire il corretto esercizio delle competenze in coerenza con le predette prescrizioni tecniche e procedurali.

3. Ai fini del comma 2 la giunta provinciale può stipulare con gli organismi statali competenti in materia di vigilanza sulle ferrovie isolate una convenzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), per il necessario supporto tecnico.».

2. Fino alla completa attuazione delle norme procedurali di gestione e vigilanza contenute nella normativa statale, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo e restano valide le autorizzazioni rilasciate in applicazione della normativa previgente comunque fino al rilascio dei nuovi certificati e autorizzazioni. Ai fini di una completa attuazione entro il 31 dicembre 2020 la giunta provinciale può adottare un programma di attività per una definizione progressiva.

3. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 10.02.

Art. 36.

*Modificazioni dell'art. 5-*bis *della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e dell'art. 47-*bis *della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).*

1. Nel comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è utilizzata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'art. 20, comma 1-*ter*, della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile della predetta quota.» sono sostituite dalle seguenti: «All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore allo 0,75 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

2-*ter*. Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

2-*quater*. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile delle risorse destinate alle retribuzioni incentivanti ai sensi di questo articolo.».

4. All'art. 47-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «In materia di compensi incentivanti si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva.» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato;

c) nel comma 5-*bis* le parole: «Le retribuzioni incentivanti previste dall'art. 5-*bis*, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.» sono soppresse.

5. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 inseriti dal comma 3 e le modificazioni dei commi 1 e 3 dell'art. 47-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997, contenute nel comma 4, si applicano agli incarichi assegnati dopo il 1° gennaio 2020.

6. Fino all'adozione dell'accordo relativo a misure, modalità e criteri di attribuzione delle retribuzioni incentivanti ai sensi delle modifiche della legge provinciale n. 2 del 2016 introdotte dal comma 3, per lo svolgimento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche è riconosciuta una retribuzione incentivante pari al 50 per cento dell'importo determinato ai sensi del decreto ministeriale relativo alle tabelle dei corrispettivi, previsto dall'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o, in caso di nomina di commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, pari al 30 per cento dell'importo determinato ai sensi del predetto decreto ministeriale a ciascun componente della commissione.

Art. 37.

Modificazioni dell'art. 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per gli enti strumentali della Provincia, la riduzione prevista dal comma 1 può essere disposta anche con riferimento al valore di altri beni immobili di loro proprietà che non sono più destinati allo svolgimento delle funzioni, dei servizi, delle attività o deí compiti affidati dalla Provincia.».

2. Nel comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-*bis*».

3. Nel comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 38.

Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono inserite le parole: «o fino al 90 per cento della spesa ammissibile per la riparazione o la sostituzione di mezzi o di attrezzature antincendio danneggiate o distrutte durante interventi effettuati durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale I luglio 2011 , n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento)».

2. L'art. 17 della legge provinciale n. 26 del 1988, come modificato dal comma 1, si applica anche con riferimento alle domande di contributo presentate nel corso del 2019 dai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, riguardanti spese connesse a mezzi o attrezzature antincendio danneggiati in relazione agli interventi effettuati durante Io stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazine di questo articolo provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali).

1. Nel titolo della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: «enti funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici strumentali».

2. Nel primo comma dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: «enti funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici strumentali».

3. All'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-*bis* le parole: «Gli enti funzionali della Provincia, individuati ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici strumentali della Provincia previsti dall'art. 33, comma 1, lettera *a)*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino)»;

b) i commi 3 e 3-*bis* sono abrogati.

4. Le lettere *a)*, *c)* ed *e)* del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 1975 sono abrogate.

5. Le lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 sono abrogate.

6. Per il contratto di tesoreria in corso gli articoli 1, 2, 4, e 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 40.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è sostituito dal seguente:

«5. La legge di bilancio recepisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 2.».

Art. 41.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

20R00077

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-020) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410700200523

€ 2,00